



COMUNE DI PIOZZO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTIQUEATTRO del mese di APRILE alle ore 21.00 nella salone consiliare di Piazza 5 luglio 1944, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero per oggi convocati in seduta Ordinaria pubblica di Prima convocazione, i componenti di questo Consiglio Comunale.

Dall'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. BOTTERO RAG. ADRIANO - PRESIDENTE	Sì
2. FERRERO CESARE - Vice Sindaco	Sì
3. BORRA STEFANIA - Assessore	Sì
4. LASAGNA FAUSTO - Assessore	No
5. RAVIOLA GIOVANNI - Assessore	Sì
6. QUAGLIA GIOVENALE ALFREDO - Consigliere	No
7. BOSIO FIORENZO - Consigliere	Sì
8. BOETTI MANUEL - Consigliere	Sì
9. BELLA FRANCESCO - Consigliere	Sì
10. LERDA ERNESTO - Consigliere	No
11. NOERO IDA - Consigliere	No
12. VINAI LUCIA - Consigliere	No
13. MUSSO MARCO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	5

Assiste quale Segretario Comunale reggente la Signora Rossi dr. Fulvia.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BOTTERO rag. Adriano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della legge 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (con decorrenza dal 1° gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.

446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni :

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

- pubblica sicurezza e vigilanza € 3.300,00
- servizi cimiteriali € 2.000,00
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica € 87.234,00
- servizi socio-assistenziali € 364.801,00
- servizio di protezione civile € 1.221,00
- altri servizi € 0,00

RITENUTO opportuno non stabilire l'applicazione di alcuna detrazione per l'anno 2014;

Dato atto che in merito alla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000.

Con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di determinare la seguente aliquota unica ordinaria per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 : UNO PER MILLE; altri fabbricati CATEGORIA D: UNO VIRGOLA CINQUE PER MILLE ;
- 3) di non stabilire l'applicazione di alcuna detrazione per l'anno 2014
- 4) di fissare che, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del TRENTA per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
- 5) di dare atto che tale aliquota decorre dal 1 gennaio 2014 ;
- 6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare assunta in data odierna.
- 7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Con successiva votazione favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n.267 del 18.8.2000.

IL PRESIDENTE
BOTTERO rag. Adriano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Reggente
Rossi dr. Fulvia

La proposta della presente deliberazione ha ottenuto i seguenti **pareri favorevoli** ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 e ai sensi dell'articolo 147 Bis TUEL 267/2000

UFFICIO TECNICO

Regolarità tecnica

geom. ABRATE Michele

UFFICIO AMMINISTRATIVO/VIGILANZA

Regolarità tecnica

ROSSI dott.ssa Fulvia

UFFICIO RAGIONERIA

Regolarità tecnica

Regolarità contabile

MUSSO dott.ssa Bruna

SEGRETARIO COMUNALE

Regolarità tecnica

ROSSI dott.ssa Fulvia

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N 135 del Registro Pubblicazioni

Il presente verbale è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi e cioè dal 16/05/2014 al 31/05/2014 all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.

Piozzo, lì 16/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Rossi dr. Fulvia

Comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 16/05/2014 prot. n. 0

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n.267, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, il giorno 24-apr-2014

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n.267.

Piozzo, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE Rossi dr. Fulvia